



COMUNE DI ASIAGO

36012 - PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Il Risorgimento n. 6 - Tel. 0424/460003 FAX 0424 463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 632 del 05-09-2022

Ufficio: PERSONALE

Numero di Settore: 17

**Oggetto: VERIFICA CAPACITA' ASSUNZIONALE - LIMITE DI SPESA
PER NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2022 AI SENSI DEL D.M. 17
MARZO 2020. INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA EX ART. 1,
COMMI 557 E SEGUENTI, L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (nota di aggiornamento) e il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2022 2024, esecutiva ai sensi di legge;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 20/01/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022;

Rilevato che, l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento

del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;

Rilevato che, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale citato dispone:

"1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. (...)
2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. (...)"

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

"3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";

Considerato inoltre che:

- l'art. 2, c. 3 dello schema di decreto in materia di funzioni e classificazione dei segretari comunali e provinciali, adottato dal Ministero dell'Interno ma non ancora pubblicato, dispone: "Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa";
- pertanto, il Comune di Asiago ente capofila della convenzione di segreteria tra i Comuni di Asiago e Barbarano Mossano, eliminando dalle proprie entrate correnti i rimborsi ottenuti dall'altro ente convenzionato, calcola nella spesa di personale solo la propria quota di costo sostenuto per il segretario comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, con una popolazione al 31.12.2021 di n. 6385 abitanti, il Comune di Asiago appartiene alla fascia demografica E ;

Rilevato che:

- a) sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 26,90% ;
- b) sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 30,90% ;

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2019-2021 e in particolare:

- per le spese: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- per le entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Asiago è pari al 22,47%;

Preso atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità a);

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni "virtuosi", nel periodo 2020-2024, è possibile:

- incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

Preso atto del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue: *"l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo."*

Preso atto inoltre che:

- A) sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 è pari a € 326.092,14 (pari al 26,90% della media triennale degli accertamenti) ;
- B) questo ente ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019 pari a € 42.561,64 ;

Rilevato quindi che dal confronto tra i valori A) e B) il più favorevole è quello derivante dall' incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2, pari a € 326.092,14;

Rilevato quindi che il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 1.980.143,95 tuttavia applicando la percentuale massima del 24% di incremento sulla spesa del personale per l'anno 2018 pari a € 1.613.838,95 l'importo massimo a bilancio ammonta a € 2.001.160,30 e dato atto che comunque nel bilancio 2022 è stata inserita una spesa maggiore rispetto a tale importo per effetto:

- attesi incrementi contrattuali per € 63.647,12;
- spesa per personale a tempo determinato finanziato con entrate da contributi 10.385,00;
- intero pagamento del Segretario Generale al lordo degli importi dovuti dal Comune convenzionato;

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;

Visto l' Allegato 1 - Calcolo del limite di spesa per assunzioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto l'art. 3, D.L. n. 90/2014;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa narrate, di:

- 1) rilevare che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come già dettagliatamente esposto, il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili nel 2022 dal Comune di Asiago è pari al 22,47%, così come verificabile dal prospetto, allegato 1 alla presente determinazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2) prendere atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità;
- 3) dichiarare pertanto che il tetto massimo della spesa di personale per l'anno 2022 è pari a € 1.979.843,27 e a € 2.001.160,30 calcolata sulla spesa personale 2018 come previsto dall'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, così come risulta dal succitato prospetto;
- 4) dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il dipendente Stefano Costantini;
- 5) dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
- 6) trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale nonché al Sindaco, all'Assessore al personale e al Segretario comunale, per quanto di competenza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Dirigente
Costantini Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.